

- PARTE SPECIALE H -
REATI DI MARKET ABUSE E AGGIOTAGGIO

I REATI DI MARKET ABUSE

1. I reati di market abuse richiamati dagli articoli 25-ter e 25-sexies del d.lgs. 231/2001

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D. Lgs. 58/1998)

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione, dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)

La stessa pena si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei casi sopraindicati è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi sopraindicati la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010).

Sanzioni amministrative – Abuso di informazioni privilegiate (Art 187-bis)

1. Fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b. comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Manipolazione di mercato (articolo 185 del D. Lgs. 58/1998)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/1054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di

strumenti finanziari.

Art 187-ter (Sanzioni amministrative – Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a. operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b. operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c. operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d. altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Si evidenzia che l'attività di Risk Self Assessment condotta ha portato a rilevare un elevato livello di omogeneità fra le attività sensibili considerate potenzialmente a rischio di integrazione del reato di **Aggiotaggio (art. 2637 del codice civile)**, rispetto a quelle identificate come potenzialmente rilevanti ai fini dell'integrazione dei reati Market Abuse. In tale contesto, al fine di predisporre un Modello di Organizzazione e Gestione quanto più possibile chiaro, efficace e fruibile da parte dei Destinatari, nella rappresentazione della mappatura dei rischi di integrazione dei reati indicati dal Decreto, la Società ha valutato opportuno rappresentare in modo unitario all'interno della Parte Speciale H "Reati di Market Abuse e Aggiotaggio" le attività sensibili considerate a rischio di integrazione del reato di aggiotaggio.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile).

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero incide in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di market abuse

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-ter e 25 sexies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di market abuse:

- 1) **Processo amministrazione e fiscale**, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
 - a) Gestire informazioni rilevanti/potenzialmente privilegiate relative alla relazione semestrale del progetto di Bilancio d'Esercizio, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 2) **Processo consulenza e supporto legale e fiscale**, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
 - a) Gestione delle informazioni riguardanti contenziosi legali o potenziali contenziosi in essere presso la Banca, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 3) **Processo finanza**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Realizzazione di operazioni finanziari sulla base di informazioni non accessibili al pubblico;
 - b) Gestione delle informazioni riguardanti l'emissione di strumenti finanziari e le loro caratteristiche, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - c) Gestione delle informazioni derivanti operazioni sul Capitale della Capogruppo, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - d) Gestione od omessa gestione delle informazioni derivanti dagli assetti proprietari, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;

- e) Gestione o omessa gestione delle informazioni derivanti dalle operazioni straordinarie, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - f) Diffusione di notizie false o utilizzo di informazioni di natura privilegiata per porre in essere operazioni di natura speculativa su strumenti finanziari quotati o non quotati;
 - g) Compimento di operazioni simulate (operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, e/o operazioni che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute) o altri artifici in grado di provocare alterazioni nel prezzo degli strumenti finanziari quotati e dei meccanismi decisionali di investimento del risparmiatore.
- 4) **Processo gestione sicurezza**, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
- a) Gestione fraudolenta od omessa gestione delle informazioni relative ad una grave anomalia informatica contrariamente a quanto disposto dalla normativa interna applicabile, dalla normativa bancaria e dalle disposizioni in materia di market abuse, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 5) **Processo governo dei rischi**, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
- a) Gestione delle informazioni derivanti dalla conoscenza dell'istanza di emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure di cui alla disciplina delle crisi bancarie, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - b) Recepimento di informazioni di natura privilegiata di cui si è venuti a conoscenza nel corso di una attività di istruttoria crediti con controparte corporate o privati.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ciascuno dei processi identificati sono stati individuati i controlli e presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di market abuse e aggioaggio.

Il dettaglio dei presidi normativi è riportato all'interno dell'Allegato "Dettaglio dei controlli e dei presidi".

Descrizione framework di gestione delle informazioni privilegiate e internal dealing

La Banca, a presidio del rischio di integrazione dei reati di Market Abuse, ha implementato un framework per la gestione delle informazioni privilegiate e l'internal dealing che definisce la disciplina normativa interna riguardante:

- i. l'individuazione, la gestione ed il trattamento delle Informazioni Rilevanti;
- ii. l'individuazione, la gestione, il trattamento e la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
- iii. la gestione e la comunicazione inerente Operazioni di internal dealing.

La normativa interna in materia si compone di:

- Regolamento di Gruppo per la gestione delle informazioni privilegiate ed internal dealing;
- Regolamento di Gruppo per la prevenzione e gestione degli Abusi di Mercato;
- Procedura di Gruppo per la prevenzione e gestione degli Abusi di Mercato;
- Procedura di gruppo di controlli in ambito informazioni privilegiate e internal dealing;
- Regolamento di Gruppo per le Operazioni personali.

Il suddetto framework disciplina e definisce:

- compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella

gestione delle informazioni riferibili alla Banca;

- determinazione dei criteri e delle responsabilità per la formale individuazione e classificazione delle informazioni privilegiate e delle informazioni potenzialmente privilegiate riguardanti la Banca e le società e le banche affiliate del Gruppo;
- obbligo di confidenzialità e riservatezza con rispetto a tutte le informazioni concernenti il Gruppo Bancario, il cui utilizzo deve essere strettamente circoscritto al perseguimento delle attività sociali;
- definizione formale delle condotte che devono osservare gli esponenti aziendali che hanno accesso ad informazioni privilegiate o potenzialmente tali, con particolare riferimento agli specifici obblighi informativi e di comportamento inerenti ad eventuali operazioni su strumenti finanziari compiute dai c.d. Soggetti Rilevanti e dalle Persone loro Strettamente Legate (come definite nel Regolamento di gruppo per le operazioni personali e previsto dalla relativa normativa di settore);
- al fine di disciplinare i presidi e le restrizioni per l'esecuzione di Operazioni Personali, la Banca:
 - identifica le specifiche fattispecie di Operazioni Personali che possano integrare attività vietate dalla normativa;
 - definisce i criteri di individuazione dei Soggetti Rilevanti, tenuto conto dell'impatto che tale individuazione può avere sul complesso dei soggetti operanti presso la Banca o collegati alla stessa da rapporti di collaborazione;
 - individua gli obblighi previsti in capo ai Soggetti Rilevanti in relazione alle Operazioni Personali rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento;
- istituzione e mantenimento di misure procedurali e organizzative idonee a monitorare nel continuo e a rilevare tutte le Operazioni Personali compiute da o per conto dei Soggetti Rilevanti, anche presso intermediari terzi;
- istituzione e mantenimento di un Registro per il censimento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela e Stretti Legami;
- definizione di criteri specifici per la gestione del trasferimento delle informazioni privilegiate o potenzialmente privilegiate, nel rispetto del principio generale di efficienza e di prevenzione dei rischi, ai soggetti che ne hanno effettivo bisogno al fine di svolgere la propria attività lavorativa o professionale (c.d. principio del "need to know");
- adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti (sicurezza fisica e logica);
- formale individuazione, registrazione ed aggiornamento delle persone che, in ragione del ruolo ricoperto, dell'attività lavorativa o professionale svolta, ovvero in ragione di progetti od eventi specifici, hanno accesso ad informazioni privilegiate;
- formale definizione dei criteri e delle modalità di gestione, aggiornamento e conservazione del Registro Insider list ovvero registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate (ex art. 115-bis del TUF);
- formale individuazione del soggetto preposto alla tenuta e all'aggiornamento del suddetto Registro, nonché alla gestione delle informazioni e dei dati personali dei soggetti che vengono iscritti nello stesso (FGIP). La FGIP individua e monitora i tipi di Informazioni Rilevanti attraverso la Mappatura, alimentata integrando ed aggiornando il modello predisposto dalle strutture competenti di cui all'allegato 1 del Regolamento per la Gestione delle informazioni privilegiate e internal dealing. La Mappatura consente di identificare i tipi di Informazioni Rilevanti al fine di poter dare corso, ove si verificano i relativi presupposti, agli adempimenti relativi alla gestione di Informazioni Privilegiate. La Mappatura individua le tipologie di Informazioni Rilevanti riguardanti l'Emittente e le FOCIP di riferimento, ovvero le strutture dell'Emittente che hanno accesso alle stesse nel periodo antecedente l'eventuale pubblicazione;
- informazione nei confronti delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, in merito agli obblighi giuridici e che derivano dall'aver accesso alle informazioni privilegiate ed alle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni cui hanno accesso;
- individuazione dei soggetti cui compete il controllo sulla correttezza e divulgazione dell'informazione e dei soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente autorizzati - funzionalmente o in relazione a casi specifici - ad intrattenere rapporti di carattere istituzionale con media, analisti ed agenzie di rating e, più in generale, alla diffusione all'esterno - anche tramite comunicati stampa o il sito web - di dette notizie;

- monitoraggio di tutti i comunicati stampa della Banca al fine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcune particolari categorie di notizie (e.g. informazioni price sensitive).
- Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di ritardata comunicazione al mercato di informazioni privilegiate, delle comunicazioni verso CONSOB e notifica delle ragioni del predetto ritardo;
- individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate;
- formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato;
- approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta;
- tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni;
- espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate.
- segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue;
- segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni price-sensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;
- segregazione dei compiti tra chi valuta la necessità di stipulare un rapporto contrattuale con un'istituzione o un operatore finanziario, chi ne negozia i termini, chi predispone il contratto e chi lo autorizza;
- previsione di specifiche cautele contrattuali (confidentiality agreement) volte a regolare il trattamento e l'accesso ad informazioni privilegiate da parte di consulenti / partner commerciali attraverso la previsione di specifiche clausole di riservatezza e di rispetto del Modello al fine di garantire altresì la parità informativa di tutti gli interlocutori;
- tracciabilità delle informazioni e della documentazione trasmessa alle istituzioni ed agli operatori finanziari.

Inoltre:

- Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva, in ordine al ritardo sulla diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti la Banca nelle ipotesi in cui sia richiesta, l'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente.
- il Direttore Generale decide, in ordine al ritardo sulla diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti la Banca, quando non è competente il Consiglio di Amministrazione.
- Ciascuna FOCIP segnala alla FGIP la presenza e la conoscenza di una specifica Informazione Rilevante censita all'interno della Mappatura che ritiene possa assumere carattere di Informazione Privilegiata, esplicitandone i motivi. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Insider List, segnala inoltre alla FGIP le persone non indicate nella Mappatura che hanno avuto accesso all'Informazione Rilevante ed infine, informa tempestivamente la FGIP dell'avvenuta comunicazione di documenti contenenti Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate ad un soggetto terzo che non abbia assunto o non sia soggetto ad obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutaria o contrattuale.

In aggiunta al summenzionato framework di gestione, i cui controlli si applicano trasversalmente a tutti i processi considerati sensibili al rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione, si rappresentano di seguito gli ulteriori presidi di controllo specifici, con riferimento a ciascuno dei suddetti processi, a mitigazione del rischio di compimento dei reati di market abuse e agiotaggio.

1. Processo amministrazione e fiscale:

- È formalizzato un iter approvativo del Bilancio d'Esercizio della Banca, comprendente altresì l'approvazione della relazione semestrale.
- Normativa interna in materia di formazione e redazione del Bilancio.

2. Processo consulenza e supporto legale e fiscale:

- Regolamento di Gruppo per la Gestione del contenzioso passivo che definisce le governance e le modalità di gestione delle informazioni relative ai contenziosi.

3. Processo finanza:

- La Banca ha formalizzato la classificazione e il processo di emissione e misurazione degli strumenti finanziari.
- La Banca ha definito e formalizzato il processo di convocazione e gestione del Consiglio d'Amministrazione.
- La Banca ha definito e formalizzato il processo di convocazione e delibera dei soci d'assemblea.
- È presente normativa interna per l'esecuzione e trasmissione degli ordini.
- È presente normativa interna in materia di Gestione degli ordini dei clienti.
- È presente normativa in materia di operazioni con parti correlate.
- Trasversalità e segregazione di funzioni nella gestione operativa delle operazioni straordinarie.
- La Direzione competente costituisce un punto di raccordo nella gestione delle operazioni straordinarie per il Consiglio d'Amministrazione.
- La Direzione competente raccoglie la documentazione prodotta dagli organi coinvolti nelle operazioni.
- La Direzione competente effettua un controllo sull'iter deliberativo generale dell'operazione (e.g. pagamenti per i comitati, etc.).
- La Banca ha formalizzato il procedimento di nomina degli esponenti dei suoi Organi societari.
- La Banca istituisce e mantiene sistemi e procedure per monitorare su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e trasmessi e tutte le operazioni eseguite su strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione della Normativa in materia di Abusi di Mercato, al fine di rilevare e individuare gli ordini e le operazioni che potrebbero costituire Abuso di mercato, nonché per individuare e segnalare operazioni sospette.
- Le operazioni sospette possono essere individuate dai dipendenti e dai collaboratori della banca mediante la compilazione di un apposito modulo di segnalazione.
- È implementata un'apposita procedura informatica che analizza l'operatività della clientela sulla base di un modello statistico e segnala le anomalie riscontrate.
- Sono formalizzati ruoli e responsabilità con riferimento alla trasmissione delle segnalazioni sospette. In particolare, le strutture competenti individuate dalla normativa della Banca, procedono con la valutazione delle operazioni che presentano elementi di sospetto; nei casi previsti procedono con il test del ragionevole sospetto volto a determinare se essa possa costituire illecito e quindi ritenersi sospetta; qualora la segnalazione risulti fondata, viene garantita la tempestiva segnalazione alla Consob.
- La Banca organizza ed impartisce una formazione efficace e completa al personale incaricato del monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e operazioni che potrebbero costituire Abuso di mercato
- La Banca istituisce e mantiene le misure procedurali ed organizzative idonee a monitorare nel continuo e a rilevare tutte le Operazioni Personali, compiute da o per conto dei Soggetti Rilevanti, anche presso intermediari terzi.
- La Banca si dota di un Registro per il censimento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela e Stretti Legami.
- Le Operazioni Personali (non esenti) vengono iscritte nell'apposito Registro (c.d. Registro delle Operazioni Personali), con annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi.
- È prevista l'analisi con cadenza mensile delle Operazioni Personali rinvenibili dalla procedura informatica, da parte della struttura competente
- La Banca adotta un Regolamento di Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse che disciplina le procedure deliberative per le fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.136 TUB, degli artt. 2391 cod. civ. 53, comma4, TUB. Il Regolamento descrive procedure e presidi organizzativi per la

gestione delle situazioni di interesse rilevanti a livello di governance del Gruppo, ivi incluse le operazioni ex art. 136, TUB.

- Presso la Banca è istituito il Registro dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB (denominato anche solo "Registro 136") dove è responsabilità di ogni Banca censire tutti i soggetti rilevanti ai fini della disciplina. Il regolamento prevede una specifica disciplina deliberativa per le fattispecie rientranti nell'alveo di applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse nonché un processo di monitoraggio delle dichiarazioni rese dagli amministratori nel corso delle sedute dei CDA.
- La Banca adotta le seguenti misure generali di prevenzione rispetto al verificarsi di conflitti di interessi rilevanti:
 - lo statuto della Banca prevede requisiti di indipendenza ulteriori rispetto ai requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - il rispetto dei requisiti di indipendenza di giudizio da parte degli amministratori è assicurato attraverso la sottoposizione dell'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione a una valutazione in sede di assunzione della carica e ad un periodico processo di autovalutazione disciplinato nell'ambito della Normativa interna che disciplina il processo di autovalutazione degli organi sociali;
 - lo statuto della Banca contiene ulteriori divieti e misure di prevenzione rispetto a specifiche operazioni compiute con esponenti o soggetti agli stessi riconducibili e indicano le limitazioni da adottare per la gestione di tali fattispecie; la Normativa interna di Gruppo in tema di operazioni con soggetti collegati prevede degli ulteriori presidi con riferimento alle operazioni poste in essere da dipendenti e collaboratori aziendali, diversi dalle parti correlate, nelle quali gli stessi possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.
- Il Regolamento di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse prevede una rendicontazione verso il Consiglio di Amministrazione.
- Astensione dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
- Obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, sia aventi ad oggetto la Banca e gli strumenti finanziari della stessa, sia riguardanti Società terze in rapporto d'affari con la Banca e gli strumenti finanziari di queste ultime nonché di utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi.
- Divieto di compiere operazioni su strumenti finanziari di Società terze in rapporto d'affari con la Banca, in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse.
- Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione monitoraggio dell'eventuale presenza di soggetti esterni (quali, ad esempio, direttori generali, responsabili o dirigenti di aree aziendali di altre società, consulenti), in particolare di quelli che hanno accesso ad informazioni privilegiate su base occasionale.
- Adozione di una Policy di strategie di investimento per la gestione del portafoglio di proprietà della Banca, che prevede limiti di diversificazione a cui attenersi.
- Attivazione di presidi di controllo sul servizio di raccolta ordini e negoziazione, nonché sugli ordini eseguiti per conto della clientela. In particolare, il Servizio Informativo interno, giornalmente, estrapola le operazioni di compravendita titoli negoziate che, sulla base degli algoritmi predisposti, sono ritenute sospette e invia, attraverso appositi report "Market Abuse", dette informazioni all'Ufficio Controlli, a cui spetta la valutazione dell'operatività sospetta disposta dalla clientela e ove ne ricorrano i presupposti dar corso alla segnalazione verso Consob.

4. Processo gestione sicurezza:

- Regolamento di Gruppo per la Gestione degli Incidenti ICT.
- È presente una formale definizione dei soggetti adibiti alla ricezione di informazioni relative ad incidenti ICT ed è definita la governance degli stessi.

5. Processo governo dei rischi:

- Si veda sezione “Descrizione framework di gestione market abuse e internal dealing”.
- Il mantenimento della riservatezza dei documenti e delle informazioni di cui dipendenti e/o consulenti o collaboratori esterni vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti è sottoposto a vincoli di confidenzialità formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali, accordi di riservatezza). Tali vincoli prevedono espressamente il divieto di diffusione dei documenti e delle informazioni all'interno o all'esterno della Banca, se non tramite il canale istituzionalmente previsto o a favore dei destinatari designati.
- È presente una formale definizione dei soggetti adibiti alla ricezione di informazioni rilevanti in materia di provvedimenti di assoggettamento a procedure di cui alla disciplina delle crisi bancarie.

Allegato: Dettaglio dei controlli e dei presidi

Per ciascuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati in materia di market abuse e agiotaggio, per i dettagli si rimanda al DataBase di Risk Assessment allegato al Modello 231/2001.